



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Parere n.66 del 30 aprile 2015

PREC 178/14/S

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 presentata dalla società Generali Enterprise Srl – “*Servizio pubblico di igiene urbana del comune di Brienza*” - Importo a base di gara: euro 900.000,00 – S.A.: Comune di Brienza

Cauzione provvisoria – raggruppamento temporaneo costituendo - necessaria intestazione della cauzione a tutti i soggetti che compongono il raggruppamento temporaneo costituendo – produzione di una cauzione intestata alla sola mandataria - esclusione - legittimità

È legittima l'esclusione disposta nei confronti di un raggruppamento temporaneo costituendo che abbia prodotto una cauzione provvisoria non intestata a tutti i componenti del raggruppamento.

Articoli 37 e 75 del d.lgs. n. 163/2006

Il Consiglio

VISTA l'istanza di parere, prot. n. 61474 del 27 maggio 2014, con la quale la società Generali Enterprise Srl, in qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo con la società Aster Srl, ha contestato il provvedimento di esclusione dalla procedura di gara in epigrafe, bandita in data 25 novembre 2013, che il Comune di Brienza ha adottato per aver ritenuto illegittima la cauzione prodotta dal concorrente, in quanto intestata alla sola mandataria e ridotta della metà senza la dimostrazione del possesso della certificazione di qualità, nonché per aver ritenuto non dimostrato il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 20 giugno 2014;

VISTA la documentazione prodotta in atti ed, in particolare, la clausola del disciplinare di gara che nel dettare il regime del deposito cauzionale, stabilisce espressamente che in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo, la garanzia deve essere intestata a tutte le imprese raggruppate;

VISTE le memorie prodotte dalle parti;

CONSIDERATO che la questione giuridica controversa prospettata dall'istante attiene alla legittimità o meno di un provvedimento di esclusione a causa della mancata produzione di una cauzione provvisoria intestata a tutti i componenti del raggruppamento temporaneo di imprese costituendo e che essa può essere decisa ai sensi dell'articolo 8 del *Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'articolo 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. n. 163/2006*;

CONSIDERATO che sul punto l'Autorità, nella *determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012, “Bando- Tipo. Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4-bis e 46, comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici”*, nel dare indicazioni in merito alla disciplina della cauzione provvisoria, ha precisato che costituisce legittima causa di esclusione, in caso di RTI costituendo, la presentazione di una cauzione non intestata a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

RITENUTA corretta, nel caso di specie, la scelta dell'amministrazione di escludere il raggruppamento concorrente per mancata produzione della polizza fideiussoria intestata ad entrambe le componenti del raggruppamento;

RITENUTO, altresì, che tale motivo è assorbente rispetto agli ulteriori profili di contestazione sollevati dall'odierno istante, con riferimento all'importo dimezzato della cauzione e al mancato possesso dei requisiti richiesti dal bando

il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che il provvedimento di esclusione adottato dal Comune di Brienza nei confronti dell'odierno istante sia conforme alla normativa di settore.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 18 maggio 2015
Il Segretario Maria Esposito